



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 484 DEL 29 maggio 2019

Oggetto: Istanza di parere congiunta per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Cooperativa Sociale La Mimosa e Comune di Palau – Procedura aperta mediante centrale regionale di committenza Sardegna CAT per l'affidamento in concessione della gestione della struttura residenziale di via del Vecchio Marino adibita a comunità alloggio e comunità integrata per anziani - periodo 5 anni – Importo a base d'asta: euro 2.459.800,00 – S.A.: Comune di Palau (SS)

PREC 49/19/S

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere congiunta presentata dal Comune di Palau e dalla Cooperativa Sociale La Mimosa di cui ai protocolli prot. n. 29002 del 09/04/2019 e prot. n. 26021 del 29/03/2019 con la quale è richiesto all'Autorità di pronunciarsi sul possesso in capo all'aggiudicataria società cooperativa sociale La Cometa Onlus a r.l. del requisito di idoneità professionale richiesto dal bando concernente l'iscrizione alla camera di commercio per "lo svolgimento di attività corrispondenti a quelle oggetto dell'appalto" tenuto conto che il bando di gara prevede come oggetto dell'affidamento la gestione di una struttura residenziale adibita a comunità alloggio e comunità integrata per anziani e considerando che l'aggiudicataria è iscritta alla camera di commercio con l'indicata attività prevalente relativa a "servizi infermieristici presso casa di reclusione e circondariale";

VISTO l'avvio dell'istruttoria comunicato alle parti interessate in data 09/5/2019;

VISTA la documentazione in atti e le memorie prodotte dalle parti;

VISTO l'art. 83, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016 che con riferimento ai criteri di selezione degli operatori economici previsti al comma 1, tra i quali sono menzionati i requisiti di idoneità professionale, prevede che essi siano "attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più alto numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di rotazione";

VISTO il disciplinare di gara e, in particolare, il paragrafo VIII "Requisiti di partecipazione" nella parte in cui stabilisce, a pena di esclusione, che i partecipanti alla procedura di gara debbano possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale: " - Iscrizione alla CCIAA (o certificazione equipollente per gli operatori economici stabiliti nell'ambito CE) per lo svolgimento di attività corrispondenti a quelle oggetto di questo appalto attestato mediante Documento di Gara Unico Europeo (art. 85 del D. Lgs. 50/2016); - (se cooperative) Iscrizione all'albo delle società cooperative istituito ai sensi del D.M. 23/06/2004 presso il Ministero delle Attività produttive con indicazione del numero, della data e della sezione di iscrizione nonché della categoria di appartenenza oppure iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali (per la Regione Sardegna L.R. 16/1997 o iscrizione ad analogo registro delle regioni



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

o stato di appartenenza all'Unione Europea), attestato mediante Documento di Gara Unico Europeo (art. 85 del D. Lgs. 50/2016);

VISTO il disciplinare di gara nella parte relativa ai “Requisiti di capacità tecnico-professionale” dove è richiesto di “Aver svolto negli ultimi tre anni almeno 1 servizio rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto, di importo annuo non inferiore a € 180.000,00 con indicazione della data e destinatari, pubblici o privati, attestato mediante Documento di Gara Unico Europeo, come previsto dall'art. 83 commi 4 e 5 D.Lgs. 50/2016 (...);

CONSIDERATO che la gara d'appalto è stata indetta, come risulta dalla *lex specialis* di gara, ai fini dell'“affidamento in concessione della gestione della struttura residenziale di via del Vecchio Marino adibita a comunità alloggio e comunità integrata per anziani - periodo 5 anni” stabilendosi, in particolare, che “Il servizio dovrà garantire il soddisfacimento delle esigenze primarie e di quelle di relazione favorendo, attraverso l'organizzazione di adeguati servizi di prevenzione e sostegno, il mantenimento dell'autosufficienza psico-fisica» e «un servizio residenziale integrato» con erogazione di «prestazioni di natura assistenziale, relazionale e prestazioni programmate infermieristiche per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e di benessere dell'anziano ospitato”;

CONSIDERATO che il capitolato speciale d'appalto specifica ulteriormente l'oggetto del contratto elencando i servizi e le prestazioni da affidare, distinti in servizi e prestazioni relativi a: A) Coordinamento e gestione della comunità alloggio e della comunità integrata (comprendenti: a. attività di assistenza alla cura della persona, aiuto negli atti della quotidianità; b. attività per la tutela igienico-sanitaria della persona; c. attività sanitarie, sociosanitarie e riabilitative in collaborazione con i servizi sanitari territoriali; d. somministrazione farmaci ed altri interventi prescritti dal medico curante; e. stimolazione delle risorse personali dell'utente finalizzate alla gestione autonoma della giornata e della vita. f. attività ludiche, ricreative e di animazione; g. servizi segreteria/centralino/portierato; h. accoglienza e vigilanza notturna; i. servizi di autista/comMESSO; j. preparazione e somministrazione pasti; k. lavanderia, stireria, rammendo e servizi vari; l. servizi di pulizia e conduzione della struttura delle pertinenze e degli spazi annessi); B) Ogni altra prestazione e/o servizio previsti in questo capitolato e nei regolamenti interni della struttura residenziale;

CONSIDERATO che, come rilevato dalla giurisprudenza, dalla normativa dettata dal Codice dei contratti pubblici «si desume la necessità di una congruenza contenutistica, tendenzialmente completa, tra le risultanze descrittive della professionalità dell'impresa, come riportate nell'iscrizione alla Camera di Commercio, e l'oggetto del contratto di appalto, evincibile dal complesso di prestazioni in esso previste; e ciò in quanto l'oggetto sociale viene inteso come la “misura” della capacità di agire della persona giuridica, la quale può validamente acquisire diritti ed assumere obblighi solo per le attività comprese nello stesso, come riportate nel certificato camerale (Cons. Stato, sez. V, 7.2.2012, n. 648 e sez. IV, 23.9.2015, n. 4457; T.A.R. Napoli, sez. I, 3.2.2015, n. 819; T.A.R. Veneto, sez. I, 1.9.2015, n. 953)» (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 10.11.2017, n. 5182);

CONSIDERATO, d'altra parte, che la corrispondenza contenutistica tra le risultanze descrittive del certificato camerale e l'oggetto dell'appalto deve essere verificata secondo una «considerazione non già



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

atomistica e frazionata, bensì globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto» (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 5170/2018; in tal senso anche: Delibera ANAC n. 194/2018);

RITENUTO, pertanto, che l'iscrizione nella Camera di Commercio riferita all'attività prevalente concernente i “servizi infermieristici presso casa di reclusione e circondariale” deve essere letta nell'insieme del documento camerale tenuto conto anche della descrizione dell'oggetto sociale in essa contenuta al fine di verificare la corrispondenza con l'oggetto del contratto pubblico in affidamento;

VISTO che nell'oggetto sociale descritto nella visura camerale risultano specificate ulteriori attività oltre a quelle di servizi infermieristici, quali: - servizi a favore di strutture protette, di residence sanitarie assistenziali, di case di cura, di centri diurni, di comunità di alloggio, di appartamenti protetti, di centri socio-riabilitativi, assistenziali, terapeutici ed educativi (...); - fornitura di servizi di assistenza, accompagnamento, trasporto e simili per bambini, anziani, infermi (...); gestione di nidi, scuole (...) e ogni altra tipologia di servizio, sia continuativa che temporanea (...); - gestione di strutture per lo svolgimento di attività rivolte a favorire il mantenimento e il recupero della forma fisica e delle funzioni intellettuali; - prestazioni di servizi socialmente utili; - prestazione di servizi a favore di presidi sanitari e parasanitari;

CONSIDERATO anche quanto addotto dalla stazione appaltante nelle memorie trasmesse in ordine al possesso in concreto dell'esperienza professionale in capo all'aggiudicataria, visto anche il DGUE acquisito dalla commissione aggiudicatrice in sede di soccorso istruttorio – come consentito ai sensi dell'art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016 –, da cui risulterebbe la seguente capacità tecnico-professionale negli anni 2015-2017: “servizi globali struttura residenziale per anziani autosufficienti e non autosufficienti nel 2015, con fatturato di € 267.910,94” e “gestione servizi globali della RSA di Recanati, servizi infermieristici, OSS e pulizie nel 2017 con fatturato di € 266.432,80”;

RITENUTA, pertanto, sussistere una corrispondenza contenutistica tra l'oggetto sociale descritto nella visura camerale e le prestazioni richieste dal capitolato speciale d'appalto in affidamento con il contratto e considerato che occorre garantire, oltre alla qualificazione degli operatori economici partecipanti alle procedure di gara, anche la tutela dell'interesse all'apertura e ampliamento del mercato «a concorrenti per i quali è possibile pervenire a un giudizio di globale affidabilità professionale» (cfr. Cons. Stato, n. 5182/2017);

Sulla base di quanto sopra visto e considerato,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione:

- l'operato della stazione appaltante conforme alla normativa di settore.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio
In data 12 giugno 2019
Per il segretario, Rosetta Greco